



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO
Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO
Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIREZIONE GENERALE

Prot. 17731

Data 16.02.2011

Al Collegio Sindacale
Azienda Sanitaria Locale TO3

Integrazione relazione illustrativa tecnico-finanziaria in merito alla preintesa del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) 2010-2012 dell'Area del Comparto dell'ASL TO3, sottoscritta in data 17.12.2010.

In relazione al verbale n. 34 del 27.01.2011 si forniscono gli elementi richiesti ad integrazione della relazione indicata in oggetto inviata in data 22.12.2010.

Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di cui si tratta è il risultato di un percorso di omogeneizzazione degli istituti contrattuali di carattere giuridico ed economico già avviato con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione integrativa sin dalla costituzione della nuova Azienda Sanitaria TO3.

Le due preesistenti Aziende ASL 5 e 10, in relazione all'imminente decorrenza del nuovo assetto organizzativo derivante dalla ridefinizione territoriale delle ASR piemontesi, hanno avviato già nel dicembre 2007 uno specifico percorso di trattativa sindacale perfezionatosi con l'accordo del dicembre 2010.

Nello specifico, si è proceduto dapprima, nel dicembre 2007, ad uniformare il valore economico degli accenti di produttività collettiva, in previsione della costituzione del nuovo assetto organizzativo aziendale in data 01.01.2008.

Nel dicembre 2008 si è poi proceduto ad omogeneizzare in ambito aziendale i principali istituti contrattuali, e in particolare: l'orario di lavoro, i permessi e le ferie, la mensa, la pausa di recupero psico fisico, lo straordinario, la pronta disponibilità, la produttività collettiva, le posizioni organizzative, le prestazioni aggiuntive.

A giugno 2009 è stato poi definito un percorso in materia di progressioni verticali ed orizzontali del personale dipendente, nonché in materia di posizioni organizzative e di funzioni di coordinamento che hanno avuto completa attuazione nel corso dell'anno 2010.

Al termine di questo percorso, nel dicembre 2010, si è giunti alla predisposizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale che ha recepito, tra l'altro, tutti questi accordi nelle diverse materie.

Il Contratto è preceduto dal protocollo d'intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, in applicazione della Legge n. 146 del 12.06.1990 e della normativa contrattuale di riferimento.

Relativamente alla quantificazione dei fondi contrattuali per l'anno 2010, si precisa quanto segue:

- Incremento per RIA 2010

Secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 3 lettera a) C.C.N.L. 20/09/2001 (confermato in tutti i successivi C.C.N.L. Comparto Sanità), il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui all'art. 39 del C.C.N.L. 7/04/1999, viene annualmente incrementato delle risorse corrispondenti ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima data di cessazione e sino al 31/12 compresi i ratei di tredicesima maturati. Anche per l'anno 2010 è stata data applicazione a quanto sopra specificato.

- Risorse Aggiuntive Regionali

L'art. 33 comma 1 C.C.N.L. 19/04/1999 dispone che le risorse aggiuntive regionali siano destinate ai fondi di cui agli art. 30 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) e art. 31 (fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica) nella misura stabilita dalla contrattazione integrativa.

Al fine di provvedere alla omogeneizzazione degli acconti mensili della produttività dei dipendenti delle ex A.S.L. 5 ed A.S.L. 10, la parte eccedente, per i titolari di acconti mensili superiori alle quote definite in sede di contrattazione, è stata convertita in A.P.P. (susceptibile di riassorbimento) e fatta gravare sul fondo di cui al sopra citato art. 30.

A tal fine una quota di risorse aggiuntive regionale (corrispondente al valore di tali A.P.P.), in applicazione a quanto disposto dall'art. 33 comma 1 C.C.N.L. 19/04/1999, è stata destinata al finanziamento del fondo di cui all'art. 31 con conseguente riduzione di pari importo del fondo ex art. 30.

- Destinazione risorse al fondo fasce

L'art. 31 comma 2 lettera b del C.C.N.L. 19/04/2004 conferma la possibilità di integrare il "fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (art. 31) con risorse derivanti dal fondo per le condizioni di lavoro (art. 29), in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico.

L'accorpamento delle disciolte AA.SS.LL. 5 e 10 e di taluni comuni dell'A.S.L. TO4 ha portato alla redazione di un nuovo piano di organizzazione della nuova A.S.L. TO3 da ultimo integrato con deliberazione n. 867 del 01/10/2010.

Al fine di garantire uniformità nei trattamenti economici del personale della nuova A.S.L. TO3, nel rispetto del sopraccitato art. 31 comma 2 lettera b C.C.N.L. 19/04/2004, si è provveduto allo spostamento di quota parte del fondo di cui all'art. 29 al fondo di cui all'art. 31.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio RABINO
(firmato in originale)

MP/RV